

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con delibera del C.C. n. 46 del 28/11/2013
del Comune di Rivignano**

*Modificato art. 68 con delib. C.C. n. 21 del 08/04/2019
del Comune di Rivignano Teor*

*Capo I*DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub a) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'unità sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricomparso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente individuata dalla Regione.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 2

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 1 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 44.

Art. 3

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne

immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un altro medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo accerta la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 5

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata , a norma dell'art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.5.

Art. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche

prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 8

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Art. 9

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

Art. 10

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

Capo III

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 12

1. Il comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 13

1. Il comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Art. 14

1. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune anche in un unico locale nell'ambito di un cimitero o in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nell'eventualità in cui la popolazione del comune aumenti fino a superare i cinquantamila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione dovrà essere distinto dell'obitorio.

3. Nel caso in cui il comune costituisca un consorzio assieme ad altri comuni per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3, potrà essere costituito il consorzio anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.

4. Nel caso in cui al comma 3, ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2, si tiene conto della popolazione complessiva dei comuni interessati.

Art. 15

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 16

1. Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune quando la famiglia non richieda servizi o trattamenti speciali. Il trasporto deve essere quindi effettuato nella forma ordinaria più semplice e comunque in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

Art. 17

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 18

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettura a).

2. Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune con diritto di privativa, i trasporti funebri, che il comune consente di eseguire a terzi nel territorio comunale, non sono soggetti a pagamenti di diritti.

3. Ove sia richiesto il trasporto dei cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 20, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta l'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 21

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature e accertata dal sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 22

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Art. 23

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 24

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 25

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive

di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Art. 26

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24.

Art. 27

1. Nel trasporto di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1037, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 28

1. Per l'introduzione nel paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salme deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette al domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 29

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.30;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salme dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconoscimento idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm se di zinco, a 1.5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel

senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art.30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32

1. Per il trasporto di cui all'art.28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.33

1. E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 34

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso..

2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Art. 35

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

Art. 36

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Capo V

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 37

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico, sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 38

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 39

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Capo VI

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

Art. 40

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve sempre essere assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

Art. 41

1. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Art. 42

1. Il coordinatore sanitario dalla unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala

anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. E' vietato il commercio di ossa umane.

Capo VII

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Art. 43

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

Capo VIII

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 44

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.38.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 45

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di

osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 46

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

Art. 47

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dal sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Capo IX

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 48

1. A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Art. 49

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso avuto in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in tomba di famiglia o loculi esistenti nel cimitero del comune stesso;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Nei cimiteri comunali possono essere ricevuti anche le salme di persone diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, qualora le persone stesse in vita o i loro familiari abbiano espresso il desiderio della sepoltura in un cimitero del Comune. La richiesta in tal senso dovrà essere presentata al Sindaco, che emetterà l'eventuale provvedimento autorizzativo.

Art. 50

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.

2. Il coordinatore sanitario dalla unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 51

1. L'orario di ingresso per le visite ai cimiteri del comune è stabilito dal sindaco. Per le visite fuori orario dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco.

2. E' vietato introdurre nei cimiteri animali di qualunque specie, biciclette o altri veicoli sia a trazione animale che meccanica, fatta eccezione per le carrozzelle o tricicli occupati da invalidi, tanto a trazione autonoma che spinti da persona assistente l'invalido.

3. E' vietato l'ingresso nei cimiteri ai bambini non accompagnati da persona adulta e a coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

4. Nel cimitero si dovrà tenere un contegno decoroso ed è vietato camminare sopra le sepolture, imbrattare le lapidi, le croci, i muri, i monumenti e danneggiare le piante, le siepi e tutto ciò che appartiene al cimitero.

5. Il personale di custodia dei cimiteri è tenuto:

- a) al rispetto del presente Regolamento;
- b) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

6. Tutte le ditte che operano all'interno dei cimiteri sono obbligate ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, e degli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori. Gli addetti ai lavori nei cimiteri dovranno essere sottoposti a vaccinazioni antitetaniche, come prescritta dalla Legge 5 marzo 1963, n.292 e D.P.R. 7/9/1965, n.1301.

Art. 52

1. Tutti i cimiteri comunali, devono assicurare un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.6, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare.

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quando risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di

seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 53

1. La manutenzione dei cimiteri, da eseguirsi due volte l'anno, la prima durante il mese di giugno e la seconda durante il mese di ottobre, consiste in:

- a) pulizia di tutte le erbe, con idoneo trattamento diserbante e relativo smaltimento dei rifiuti;
- b) riporto di ghiaietto di fiume e ricarica dello strato di calpestio dei viali;
- c) manutenzione delle camere mortuarie e degli altri manufatti di proprietà del comune;
- d) pulizia dei sepolcri abbandonati;
- e) potatura degli alberi, tosatura delle siepi e manutenzione generale dei viali d'accesso;
- f) pulizia esterna dell'area cimiteriale.

Art. 54

1. I registri indicati nell'art.52 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Capo X

COSTRUZIONE DEI CIMITERI PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 55

1. L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Art. 56

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico - chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

Art. 57

1. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

2. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via d'accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, e delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.

3. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

Art. 58

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.

3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

4. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati, nel caso in cui la popolazione del comune aumenti fino a superare i 20.000 abitanti tale ampiezza non potrà essere inferiore a 100 metri dai centri abitati.

5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere - in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, - almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 59

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle

inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 87. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Art. 60

1. Nell'area di cui all'art. 59 non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 61

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto ai cimiteri.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 62

1. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o da altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 63

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi delle seguenti dimensioni indicative:

- | | |
|--|----------|
| - lunghezza del basamento: | cm. 195; |
| - larghezza del basamento: | cm. 95; |
| - altezza pietra tombale: | cm. 20; |
| - lunghezza pietra tombale: | cm. 175; |
| - larghezza pietra tombale: | cm. 75; |
| - altezza massima della lapide
(riferita al piano di posa): | cm. 100. |

2. La superficie coperta da monumenti e lapidi non dovrà essere superiore a mq. 1,17 corrispondenti ai 2/3 della superficie della fossa (cm. 220 x 80), nei casi di cui all'art.70, e non dovrà essere superiore a mq. 0,50 corrispondenti ai 2/3 della superficie della fossa (cm. 150 x 50),

nei casi di cui all'art. 71, al fine di garantire la mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 64

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. La dismissione di sepolture private e di tombe di famiglia può essere fatta solo dopo la estumulazione dei resti mortali in esse contenuti, nell'osservanza delle norme di cui all'art. 84 ed a cura e spese del concessionario o dei familiari aventi diritto.

Capo XI

CAMERA MORTUARIA

Art. 65

1. Ogni cimitero presente nel territorio comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. Essa deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

Art. 66

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie interna scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2,00 devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Capo XII

SALA PER AUTOPSIE

Art. 67

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 63.

2. Nella sala munito di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonchè di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

Capo XIII
OSSARIO COMUNE

Art. 68

1. Le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4 dell'art. 84 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, devono essere raccolte nel manufatto destinato ad ossario comune realizzato nel cimitero del capoluogo *salvo che non sia presente un ossario nel cimitero di esumazione/estumulazione*,*
(*integrato con delib. C.C. n. 21 del 08.04.2019)

Capo XIV
INUMAZIONE

Art. 69

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Art. 70

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 71

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 72

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle

fosse di inumazione.

Art. 74

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

2. Sulle fosse destinate ad inumazione in campo comune possono essere poste delle lapidi, croci o monumenti, a cura dei familiari del defunto, con l'osservanza di quanto prescritto agli artt. 60 e 61 del presente regolamento.

Art. 75

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 76

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

3. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

5. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

6. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

7. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

8. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

9. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

10. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

11. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome,

data di nascita e di morte del defunto.

Capo XV TUMULAZIONE

Art. 77

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in conglomerato cementizio armato, in questo caso tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10.
5. E' permessa la costruzione di loculi prefabbricati le cui celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5, il getto dovrà essere vibrato, l'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un'armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.
6. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
10. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3 o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 78

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art.78/1

1. Tutte le domande di concessione cimiteriale devono essere presentate all'Amministrazione Comunale dalle parti interessate o dagli aventi diritto, in competente carta legale.

2. Per ogni concessione, da disporsi con determinazione del Responsabile del Servizio, dovrà redigersi regolare atto scritto, le cui spese saranno a carico del concessionario, a meno che, con norme speciali, non verrà disposto diversamente.

3. E' sufficiente il semplice provvedimento amministrativo del Sindaco per la concessione di loculi provvisori o per le inumazioni nel campo comune.

4. Le concessioni sono subordinate al pagamento delle rispettive tasse, quali risultano dalla relativa tariffa, ed avranno effetto dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione.

5. Nell'assegnazione delle aree per tumulazioni, si procederà in maniera progressiva ed ordinata in modo da non lasciare vuoti, i loculi verranno assegnati partendo dal basso verso l'alto e ridiscendendo nella colonna adiacente dall'alto verso il basso (colonne dispari dal basso verso l'alto – colonne pari dall'alto verso il basso), salva l'opportunità per il coniuge superstite, per il/la convivente avente già compiuto i 70 anni e, in caso di morte di quest'ultimo (qualora in vita non vi abbia provveduto) per i figli o, per le persone legittimate, di prendere in concessione il loculo seguente a quello già assegnato al coniuge defunto (secondo l'ordine progressivo adottato dall'Amministrazione Comunale).

6. Qualora il coniuge pre-morto si trovasse in loculo o celletta di precedente costruzione verrà applicata la possibilità per il coniuge e il/la convivente superstite di età superiore ai 70 anni e, in caso di morte di quest'ultimo (qualora in vita non vi abbia provveduto) per i figli o, per le persone legittimate, di prendere in concessione il loculo adiacente a quello già assegnato al coniuge defunto.

7. La concessione di un loculo per persona ancora in vita deve essere subordinata al possesso dei 70 anni di età.

Art.78/2

1. Non sono autorizzate subconcessioni o cessioni fra terzi di loculi o nicchie ossari.

2. Nel caso che un loculo o nicchia ossario, già concesso, rimanesse libero in seguito alla traslazione altrove della salma o dei resti di salma, il loculo o l'ossario ritornano di diritto in piena proprietà del Comune.

~~Il Comune lo potrà concedere in uso ad altri senza obbligo di retrodatazione parziale o totale della~~
~~tassa a favore del precedente concessionario (Vedi art. 95 comma 6, 7, 8)~~

3. Nel caso che un loculo o nicchia già concesso, rimanesse inutilizzato in seguito alla irreperibilità o scomparsa del Concessionario e degli eventuali aventi diritto, il Comune inizierà il procedimento di revoca della concessione.

Art. 78/3

1. Compatibilmente con la disponibilità di posti e previa revoca della precedente concessione, è consentito il trasferimento di salme collocate in loculi, siti in punti diversi del cimitero, al fine di riunirli a quelli di altri congiunti. In tali casi sarà dovuta per la nuova concessione la tariffa in vigore ed il loculo lasciato libero ritorna nella piena disponibilità del Comune.

2. Il concessionario, fin dal momento della concessione, dovrà esplicitamente riconoscere la piena facoltà del Comune, di rimuovere nelle debite forme la salma allo scadere dell'anno di tumulazione provvisoria, previo tempestivo avviso ai familiari ed anche senza il loro intervento, qualora non fosse possibile rintracciarli, se nel frattempo non sia intervenuta la stipulazione del contratto di concessione.

I loculi provvisori vengono concessi solo per il collocamento di salme di persone appena decedute in attesa di essere traslate altrove.

Per il tempo di durata della concessione temporanea non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla lastra di marmo che chiude i colombari, né l'apposizione all'intorno di ornamenti fissi.

Capo XVI

CREMAZIONE

Art. 79

1. I cimiteri presenti nell'ambito del territorio comunale non sono dotati di crematori. Nel caso l'Amministrazione comunale intenda realizzare i crematori essi dovranno essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e saranno soggetti alla vigilanza del Sindaco, inoltre dovranno essere realizzati secondo la procedure di cui all'art. 79, commi 2 e 3 e del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10-09-1990, n. 285.

2. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

3. I progetti di costruzione dei crematori sono deliberati dal consiglio comunale.

4. Le presenti norme, sono emanate al fine di trovare prima applicazione ai principi delle legge 130/2001 in materia di cremazione e trattamento delle ceneri. Le stesse si intendono revocate dall'uscita delle norme specifiche di modifica del D.P.R 285/1990 previste dalla stessa legge che regolamentano la pratica funeraria della cremazione, nonché, la dispersione delle ceneri;

5. E' affidato al Servizio Stato Civile degli Uffici Demografici il compito di concedere ai parenti richiedenti, l'autorizzazione alla cremazione e all'affidamento e alla conservazione delle ceneri dei defunti, a seguito di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) Per disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) Per iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, per volontà del coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

d) Per volontà manifestata dai legali rappresentanti nel caso di minori o persone interdette;

Art. 80

1. Nel caso vengano realizzati i crematori le relative cremazioni dei cadaveri dovranno essere autorizzate dal Sindaco seguendo le procedure previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10-09-1990, n. 285.

Art.81

1. Nei cimiteri presenti nell'ambito del territorio comunale potranno essere predisposti degli edifici per accogliere le urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere; le urne dovranno portare all'estero il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto; le urne potranno essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

3. Nel cimitero del capoluogo è prevista la realizzazione di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione di salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 82

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare deve essere conservato dall'incaricato del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Capo XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 83

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.

3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che comunque, non può essere inferiore a 5 anni.

4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco, previa comunicazione scritta ai familiari del defunto.

Art. 84

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 85

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 86

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 36.

2. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

3. I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, ceri, corone, carta, ecc..) sono assimilati ai rifiuti solidi urbani e smaltiti nel rispetto delle normative vigenti per tali rifiuti.

Art. 87

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private in concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4. Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrono le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 83.

5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 88

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 89

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente

consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 90

1. Si applicano alle esumazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84.

Art. 91

1. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, e il comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti , a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 204.

2. I familiari dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione hanno diritto alla assegnazione gratuita di un loculo o di una celletta ossario nei cimiteri del comune per la tumulazione delle salme di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204.

Capo XVIII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 92

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree, se disponibili, per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le esumazioni ed esumazioni.

Art. 93

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui agli articoli 55 e seguenti.

Art. 94

1. Le concessioni previste dall'art. 92 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo.

2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del

comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 101.

3. Con l'atto della concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 95

1. Per ottenere la concessione dell'area nello spazio a disposizione per la costruzione di tombe particolari o di famiglia, l'interessato dovrà presentare istanza in carta legale al sindaco, allegandovi il progetto della cappella da erigersi.

2. La concessione dell'area, di durata non superiore a 99 anni salvo rinnovo, è deliberata dalla giunta comunale, e risulterà da apposito contratto, alla stipulazione del quale il richiedente dovrà prestarsi a richiesta dell'amministrazione comunale, dopo che l'apposita deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di legge e previo versamento, comprovato da apposita ricevuta, della tassa di concessione, secondo la tariffa stabilita dal comune con apposito atto.

3. L'area concessa ai sensi del comma 2 non è commerciabile. Il concessionario non potrà pertanto cederla a qualsiasi titolo a terzi ed avrà anzi l'obbligo di erigervi la cappella a sua cura e spese entro un anno dalla data di approvazione da parte dell'amministrazione comunale del progetto, sotto pena di decadenza della concessione con la perdita della relativa tassa e di ogni altro diritto pagato.

4. Nel cimitero del capoluogo e delle frazioni possono venire fatte le seguenti concessioni speciali:

- a) concessione cinquantennale di loculi;
- b) concessione venticinquennale di nicchie.

5. Con la concessione, sia cinquantennale che venticinquennale, si concede l'uso del loculo o nicchia ai privati o enti che ne hanno fatto richiesta. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dei loculi/nicchie, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, a meno che gli eredi non vogliano rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo o trasferire i resti in un loculo ossario, dietro pagamento della tassa di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

6. La proprietà dei loculi e delle nicchie rimane del Comune il quale potrà liquidare un indennizzo per la revoca della concessione prima della scadenza per comprovate e motivate necessità.

L'indennizzo potrà essere rimborsato solo alle persone legalmente autorizzate. Non verranno, pertanto, prese in considerazione le domande di rimborso presentate da persone non legalmente autorizzate.

7. Per i conteggi si prenderà come base la somma prevista per la concessione, in vigore al momento del versamento nella cassa comunale, ed il credito del concessionario sarà rappresentato dal valore versato detratta una quota pari al 30% e una quota relativa alla detenzione definitiva

suddividendo la somma versata per tutto il periodo della concessione.

8. La rinuncia alla concessione da diritto al rimborso detratta la quota del 30% di cui al comma precedente e la quota corrispondente al periodo di detenzione.

9. Le tombe/aree di famiglia non potranno essere usufruite che dal concessionario, dal coniuge e dal/dalla convivente come risultante della composizione del nucleo familiare, nonché dagli ascendenti e discendenti degli stessi.

Non potranno essere autorizzate le tumulazioni di salme estranee alla famiglia/convivenza del concessionario.

10. Le concessioni vengono regolate secondo le tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

Art. 96

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, tali tumulazioni vengono regolate dal Sindaco.

Art. 97

1. Le salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze o che abbiano dato lustro, fama o onore al comune o alla nazione, possono aver diritto alla tumulazione gratuita in un loculo o celletta, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

2. Le assegnazioni dei loculi per la tumulazione delle salme delle persone di cui al comma 1 vengono regolate dal sindaco, dopo che l'apposita deliberazione per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 sarà divenuta esecutiva a norma di legge.

3. La zona destinata alla tumulazione delle salme delle persone di cui al comma 1 è individuata nel cimitero del capoluogo in adiacenza alla terrazza panoramica ubicata sul lato est.

Art. 98

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nel atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

4. L'architettura delle tombe di famiglia dovrà uniformarsi alle norme generali della solidità,

della sicurezza, dell'igiene e dell'estetica.

5. I lavori di costruzione della tomba dovranno eseguirsi con tutta sollecitudine ed essere condotti in modo da non arrecare danni, guasti o ingombri ingiustificati alle immediate vicinanze del cantiere.

6. Immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori il concessionario, a propria cura e spesa, metterà in pristino l'area occupata dal cantiere e le adiacenze ad esso.

7. La tomba potrà essere utilizzata dopo l'autorizzazione all'uso da parte dell'unità sanitaria locale e da parte dell'ufficio tecnico comunale.

8. Tutte le spese di progetto, di contratto e per le visite tecniche e sanitarie relative a tutte le fasi per il perfezionamento e la concessione sono a intero carico del concessionario.

10. Le tombe dovranno essere mantenute in perfetto stato di manutenzione e nel dovuto ordine a cura e spese della famiglia del concessionario. In caso di inadempimento e previa diffida, si procederà coattivamente d'ufficio a spese degli interessati da riscuotersi con il sistema privilegiato delle imposte dirette.

Capo XIX

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 99

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dal consiglio comunale, sentito il sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 100

1. Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 101

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, in altro cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della

concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso alla nuova destinazione, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10-09-1990, n. 285.

Art.102

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

Capo XX

REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Art. 103

1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 55 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

2. Alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

Capo XXI

SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI

Art. 104

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione del sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale, sentito il sanitario designato dall'Unità Sanitaria Locale. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 105

1. Per la tumulazione nelle cappelle private di cui all'art. 104, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, occorre il nulla osta del sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva il diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 106

1. Il Comune non può imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle

private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 107

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 108

1. A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze .

Capo XXII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 109

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 110

1. Il regolamento di polizia mortuaria, adottato con delibera di consiglio comunale n. 16 del 04 giugno 1977, è abrogato.

2. E' abrogata altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389,

convertito dalla legge 15 marzo 1928, n. 833, concernenti la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura, resta fermo il regolamento approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 15 dicembre 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1928.
